

Prot. 6621

ORDINANZA N. 22 1995

OGGETTO: Norme contro il maltrattamento degli animali.

IL SINDACO

Preso atto delle numerose segnalazioni di abbandono in luoghi pubblici o privati di animali d'affezione;

Rilevato come l'aumento del randagismo possa comportare rilevanti problemi di igiene e sicurezza pubblica;

Ritenuto di dover prevenire ogni atto di crudeltà contro gli animali d'affezione che comporti il loro maltrattamento o abbandono e ciò al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

Considerato che qualsiasi animale deve poter vivere libero nel proprio ambiente naturale e ritenuta antieducativa qualsiasi manifestazione che coinvolga forzatamente animali di qualsiasi specie;

Visto l'art. 727 del Codice Penale così come sostituito dalla Legge 22.11.1993 n. 473;

Vista la Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la L.R. 28.12.1993 n. 60;

Viste le Leggi 19.12.1975 n. 874 e 05.08.1981 n. 503 relative alla ratifica del Parlamento italiano delle convenzioni di Berna e di Washington;

Vista la Legge 07.02.1992 n. 150;

Visto l'art. 38, comma 1°, della Legge 08.06.1990 n. 142;

ORDINA

E' fatto assoluto divieto di:

- mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali d'affezione, che contrastino con le vigenti disposizioni in materia;
- abbandonare animali sul territorio comunale di Marcon;
- catturare animali randagi o vaganti ad eccezione delle catture effettuate dalle autorità competenti;
- detenere animali in spazi angusti e privi di acqua e cibo necessari;
- addestrare i cani per la guardia o per altri scopi, ricorrendo alla violenza o alle percosse;

- detenere cani a catena sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto da almeno tre lati ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie; la catena non deve avere una lunghezza inferiore ai 4 metri ed il terminale deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all'animale di muoversi; gli animali tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo ed il contenitore dell'acqua;
- svolgere sul territorio comunale spettacoli ed altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti di animali o comportamenti contrari al loro rispetto;
- introdurre sul territorio comunale di Marcon, animali la cui protezione è soggetta alla normativa internazionale ed animali esotici che possono creare pericolo per la sicurezza e l'igiene pubblica.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, fatte salve le disposizioni penali e sanzionatorie previste dalle leggi richiamate nelle premesse, saranno punite con una sanzione amministrativa di importo tra €51,00 e €516,00 (L. 100.000 e L. 1.000.000).

Tutti i cittadini sono invitati a segnalare le eventuali trasgressioni.

Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente viene inviata al Settore Veterinario dell'ULSS 12 nonché alle associazioni ambientaliste presenti sul territorio comunale.

Dalla Residenza Municipale,

11 APR. 1995

IL SINDACO
Adavanzo Fiorenzo

